



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO

DELIBERA 31 MARZO 2023

IL CONSIGLIO

Premesso

- che la Legge di bilancio n. 178/2020 ha istituito un Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti con sentenza divenuta irrevocabile dalla data del 1° gennaio 2021, in poi;
- che, con Decreto del 20 dicembre 2021 (c.d. “Decreto Costa”) del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi in favore degli imputati assolti con sentenza passata in giudicato -con la formula per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato- delle spese legali sostenute fino a concorrenza dell’importo massimo di €. 10.500,00;
- che il testo normativo prevede che le spese legali rimborsabili devono essere documentate con fattura del difensore che indichi espressamente la causale e l’avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine;
- che, in riferimento a tale ultimo requisito il C.N.F., con nota del 20 ottobre 2021, ha fornito le seguenti indicazioni:

- non è compito del Consiglio dell’Ordine accertare i requisiti di ammissibilità della domanda, di competenza del solo Ministero;

- il Consiglio dell’Ordine è tenuto al solo rilascio di parere di congruità con riguardo ad importi che sono già stati corrisposti agli avvocati, e può ritenere congruo anche un importo superiore alla soglia “rimborsabile” di € 10.500,00, fermo restando che il rimborso non potrà superare l’importo di € 10.500,00;

- il parere non può sovrapporsi ad eventuali accordi sul compenso, atteso che, nel perimetro normativo del Decreto, ha la sola funzione di valutare la congruità del compenso in relazione all’attività svolta e fermo restando che il rimborso da parte dello Stato non può superare l’importo di € 10.500,00;

-per il rilascio del parere il Consiglio può richiedere un contributo economico in base ai propri regolamenti interni;

-il parere deve essere chiesto dal difensore che deve documentare l’attività svolta e accompagnare la richiesta da una relazione illustrativa analogamente a quanto viene richiesto nell’opinamento” che precede il pagamento del compenso;

tanto premesso

DELIBERA

a) che, per il rilascio da parte di questo COA del parere di congruità, circa i compensi maturati in favore dell’iscritto e rimborsabili ai sensi del Decreto Interministeriale del 20.12.2021, sia necessario depositare apposita istanza scritta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine, corredata da una relazione illustrativa e dalla documentazione attestante l’attività svolta ai fini della relativa valutazione;

b) che, per il rilascio del ridetto parere di congruità, sia dovuto dall’iscritto un contributo pari al 5% dell’importo degli onorari liquidati, per compensi fino ad €. 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) e del 2% applicato solamente su quelli eccedenti la ridetta somma di 10.329,14 euro, così come finora quantificato dal Consiglio dell’Ordine per i “*diritti di opinamento*”, a seguito dell’emissione di ogni parere di congruità.

Si pubblichi sul sito istituzionale di questo COA.

Il Cons. Segretario

Avv. Giacinto Macchiarola

Il Presidente

Avv. Giuseppe De Rubertis